

IL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE
KYRIAKOULA PETROPULACOS

REG. TIPO ANNO NUMERO
DEL. 30 / 07 / 2015
PG / 2015 / 547052

ISTITUTO COMPRENSIVO LUZZANA	
03 AGO. 2015	
PROI. N.	5351
TE. A. C.	89 FASC.

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Dipartimenti delle Cure Primarie delle
Aziende Sanitarie Regione Emilia-Romagna
Al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
delle Province della Regione Emilia-Romagna
Alle Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina
Generale
Alle Organizzazioni Sindacali dei Medici Pediatri di
Libera Scelta
Alle Organizzazioni Sindacali dei Medici Specialisti
Ambulatoriali Interni

e, p.c.

Ai Sindaci della Regione Emilia-Romagna
Al Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
Al Direttore Generale per il Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Oggetto: Legge regionale 16 luglio 2015 n. 9 art.36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

La recente Legge Regionale in oggetto, pubblicata sul BURERT n.171 del 16 luglio u.s., introduce un ulteriore tassello alla semplificazione di norme non più efficaci definendo, all'art. 36, i casi in cui è richiesta la certificazione medica per assenza scolastica superiore a cinque giorni.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161/7162
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DPI / _____
INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM. SUB.
Classif. 3510 | 600 | 80 | 50 | 10 | Fasc. 2015 | 1

In analogia con quanto già in vigore in altre Regioni, pertanto, non vi è più l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica superiore a cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva, da parte dei soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti al rilascio di tali certificazioni.

D'altro canto le evidenze scientifiche in materia di malattie infettive e della loro diffusione hanno confermato che il pericolo di contagio è di solito massimo durante la fase di incubazione e all'esordio clinico, si riduce durante la convalescenza e, passati i cinque giorni dall'inizio della malattia, raggiunge livelli compatibili con la presenza in collettività.

Rimane la necessità di presentazione della certificazione qualora:

- lo richiedano misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, vale a dire situazioni di particolare criticità delle quali questa Direzione si farà carico, come di consueto, di informare tempestivamente le Aziende sanitarie;
- il soggetto richiedente sia tenuto alla presentazione del certificato in altre Regioni.

La Legge in oggetto, che si applica a tutte le scuole di ogni ordine e grado, responsabilizza maggiormente sia i medici curanti nell'informare ed educare i genitori alla comprensione, nel caso di una malattia infettiva, delle indicazioni di profilassi e al rispetto delle eventuali indicazioni contumaciali nei casi in cui la malattia infettiva contagiosa lo richieda, sia le famiglie nell'assicurare la piena guarigione dei ragazzi nel rispetto anche della tutela della salute collettiva, prima di rinviarli a scuola.

Rimane ferma la funzione di controllo esercitata sulle collettività da parte dei Servizi di prevenzione delle Aziende Usl (Dipartimenti di Sanità Pubblica e Pediatria di comunità).

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti (riferimenti: segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it).

Distinti saluti


Kyriakos Petropoulos